

CASI DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO

La Regione Lombardia ha approvato la DGR 10 gennaio 2014 n. 10/1217 con la quale ha semplificato i criteri tecnici per la predisposizione delle Previsioni di Impatto Acustico dei Circoli privati e dei Pubblici Esercizi, provvedendo alla modifica ed integrazione della precedente D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313.

In pratica con la DGR n. 10/1217 è stata approvata una specifica Appendice che integra la DGR n. 7/8313 e con la quale la Regione ha individuato i casi tipo per i quali la documentazione di previsione di impatto acustico può essere resa dal titolare/gestore del circolo privato o pubblico esercizio nelle forme di dichiarazione sostitutiva, nonché le indicazioni contenute per la redazione da parte di tecnico competente della documentazione di previsione di impatto acustico.

Al fine di semplificare il procedimento, è previsto che la documentazione di previsione di impatto acustico sia resa in forma di dichiarazione sostitutiva da parte del titolare/gestore se il pubblico esercizio o il circolo privato rientri in uno dei 3 casi espressamente descritti nell'Appendice.

Le condizioni elencate in ciascun caso devono essere tutte rispettate per poter consentire che l'esercente renda la dichiarazione sostitutiva, altrimenti scatta l'obbligo che la documentazione di previsione di impatto acustico venga redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e debba contenere almeno le informazioni riportate nell'appendice stessa. Dunque nei 3 casi previsti la documentazione consisterà nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n° 445/2000 e dovrà contenere tutti gli elementi che caratterizzano il caso stesso. Ecco le tre possibilità per il pubblico esercizio di somministrazione o per il circolo privato di poter usufruire del regime di semplificazione:

1° Caso

- a. Apertura dopo le 6:00.*
- b. Chiusura non oltre le 22:00.*
- c. Non viene effettuato DJ Set.*
- d. Non viene effettuata musica Live.*
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.*
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.*

2° Caso

- a. Strutturalmente NON connesso con edifici con destinazione d'uso residenziale*
- b. Situato a più di 50 m da edifici ad uso residenziale*
- c. Non viene effettuato DJ Set.*
- d. Non viene effettuata musica Live.*
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.*
- f. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.*

3° Caso

- a. Assenza di impianti di diffusione sonora con potenza complessiva superiore a 50 watt e assenza di subwoofer.*
- b. Assenza di impianti di diffusione sonora in esterno.*
- c. Non viene effettuato DJ Set.*
- d. Non viene effettuata musica Live.*
- e. Non vengono svolti intrattenimenti danzanti.*
- f. Assenza di impianti di trattamento dell'aria installati in ambiente esterno oppure presenza di un unico impianto di trattamento dell'aria installato in ambiente esterno, dotato di certificazione di emissione massima ad 1 metro di distanza non superiore a 50 dB(A).*
- g. Assenza di plateatico esterno o presenza di plateatico esterno con capienza massima di 12 persone e fruibile non oltre le ore 24:00.*

Qualora il circolo privato o il pubblico esercizio non ricada in alcuno dei tre casi sopra descritti, la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere predisposta e redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e deve contenere almeno le informazioni riportate nell'Appendice della DGR n. 7/8313 del 2002.

E' bene ribadire che l'obbligo della Previsione di Impatto Acustico sussisterà ogni qual volta non sia rispettato anche una sola delle condizioni elencate in ciascuno dei tre casi prospettati nell'Appendice.